



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM/SNT1 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

Sede di Bologna

DELIBERATO IN CONSIGLIO DI CORSO IL 23/07/2024

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE.....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 12 PROVA FINALE.....	5

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

↓ Parte testuale del regolamento

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

- Requisiti curriculari

a. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

- Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) o Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o), o Laurea in Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico) (classe SNT/1).

2. Avere conseguito un Diploma Universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT/1.

3. Avere conseguito altri titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT/1, di cui alla Legge n. 42/1999.

4. Possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in particolare:

- possesso di un titolo accademico finale straniero solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità
- in alternativa, titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Per l'accesso al corso è necessario possedere conoscenze nella lingua italiana equivalenti ad un livello non inferiore al B2 del QCER. Gli studenti stranieri non in possesso di questo requisito dovranno inserire nel proprio piano di studi attività formative finalizzate al raggiungimento del livello richiesto.

È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La verifica è effettuata secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea magistrale è a numero programmato a livello nazionale

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze a livello universitario definite annualmente dal decreto ministeriale, avverrà tramite:

- prova scritta

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene mediante la definizione di una votazione minima nei test di accesso al corso a numero programmato stabilita nel relativo bando di concorso pubblicato ogni anno sul Portale di Ateneo.

L'eventuale esonero dalla prova di ammissione prevista dal Ministero per determinate categorie di persone implica che gli stessi vengano esonerati anche dalla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, sulla base dei medesimi presupposti previsti dal Decreto.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI**↓ Parte testuale del regolamento**

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE**↓ Parte testuale del regolamento**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ**↓ Parte testuale del regolamento**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

L'esame di tirocinio II è propedeutico al superamento dell'esame di tirocinio I.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE**↓ Parte testuale del regolamento**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**↓ Parte testuale del regolamento**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE**↓ Parte testuale del regolamento**

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo:

le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraindicati criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE**↓ Parte testuale del regolamento**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE**↓ Parte testuale del regolamento**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Non saranno accettate domande di riconoscimento per attività svolte oltre i sei anni accademici precedenti la richiesta. I criteri per il riconoscimento delle attività saranno deliberati annualmente e approvati dal Consiglio di Corso.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE**↓ Parte testuale del regolamento**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE**↓ Parte testuale del regolamento**

Il Corso di studio può consentire, a richiesta dello studente, la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 12 PROVA FINALE**↓ Parte testuale del regolamento****a. Caratteristiche della prova finale**

La prova finale di laurea per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, su un argomento

coerente con gli obiettivi del corso di studio, che dimostri la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

I requisiti del relatore di tesi saranno così stabiliti:

- Un docente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (CdLM SIO).
- Un docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DIMEC).
- Un docente appartenente a un Settore Scientifico Disciplinare (SSD) incluso nel piano di studi del Corso di Laurea.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La Commissione per la prova finale è formata da Docenti di ruolo responsabili d'insegnamento ed è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale nomina al suo Coordinatore. La Commissione d'esame deve comprendere almeno un docente del SSD MED/45 e almeno un docente del SSD MED/47.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.